



Bruxelles, 9 giugno 2026
(OR. en)

9534/26

LIMITE

CORLX 493
CFSP/PESC 732
COEST 390
FIN 729

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

DECISIONE (PESC) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale,
la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC¹.
- (2) Al fine di garantire agli operatori dell'Unione la diversificazione della catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre nuove deroghe temporanee al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di un'entità designata, per consentire la liquidazione di operazioni, contratti e altri accordi conclusi con tale entità e l'acquisto da parte dell'industria di componenti critici fabbricati da tale entità. Gli operatori dovrebbero adottare e attuare adeguati piani di diversificazione prima della scadenza di tale deroga, al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj)).

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2014/145/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

- "36. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla rubrica "Entità", voce 692 dell'allegato della presente decisione, o la messa a sua disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono strettamente necessari per:
- a) la cessazione entro il 31 dicembre di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l'entità di cui alla voce 692 prima del 23 aprile 2026 e a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione di tali fondi o risorse economiche sia completata entro il 31 dicembre 2026; oppure
 - b) gli acquisti, da parte dell'industria, di componenti critici fabbricati da detta entità e i corrispondenti pagamenti alla medesima al fine di consentire la transizione verso fonti di approvvigionamento alternative a condizione che lo svincolo o la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche sia completata entro il ... *[GU: inserire la data corrispondente a nove mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione]*".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente

